



Comunità Montana *delle Alpi del Mare*

Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante

Piazza Regina Margherita, 27 – 12017 Robilante (Cuneo)

REGOLAMENTO **PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL** **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Adottato con Deliberazione del Consiglio comunitario N. 14 del 28/04/2011

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana delle Alpi del Mare in attuazione delle disposizioni statutarie e di quelle recate dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 recante il "*Testo unico delle leggi sulla montagna*" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana delle Alpi del Mare è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Raschia, Robilante, Roccavione, Valdieri e Vernante.
2. Nei casi in cui, per legge, il Vice Sindaco può sostituire il Sindaco non è richiesta delega specifica.
3. Il Sindaco può delegare – con apposito atto scritto da consegnarsi al Presidente dell'Assemblea - un Assessore o di un Consigliere del proprio Comune ad intervenire in sua vece ad una seduta dell'Assemblea dei Sindaci.
4. Il Presidente della Comunità Montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco o delegato.
5. Alle sedute dell'Assemblea possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto salvo che siano Sindaci o delegati, gli Assessori della Comunità Montana interessati per materia.
6. L'ufficio di componente dell'Assemblea dei Sindaci è gratuito, salvo rimborso spese nei limiti previsti dalla legge a carico del Comune di cui il componente è espressione.
7. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si rinvia dinamicamente alle disposizioni in materia previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.).

Art. 3
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. Le competenze dell'Assemblea dei Sindaci vengono definite in conformità alle previsioni recate dall'art. 16 dello Statuto.
2. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità Montana che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del D.Lgs. 267/2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.
4. Il Presidente della Comunità Montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenuti di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha in tal caso carattere vincolante.

Art. 4
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta da un Presidente – che deve essere un Sindaco - eletto, nella prima seduta, dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto.
2. Il mancato raggiungimento del quorum nella prima votazione comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito alla quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Presidente della Assemblea dei Sindaci dura in carica fino alla cessazione del mandato del Presidente della Comunità Montana.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Assemblea dei Sindaci, il Presidente della Comunità Montana provvede a convocare l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente eletto, nella prima seduta, dall'Assemblea fra i propri membri con le medesime modalità stabilite per l'elezione del Presidente;
6. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età;
7. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci esercita le funzioni a lui attribuite dallo Statuto della Comunità Montana e dal presente Regolamento.
8. Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, ne coordina i lavori e ne sottoscrive i relativi verbali congiuntamente al segretario, individuato nel segretario del Comune di cui il Presidente è Sindaco.
9. Definisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea.

Art. 5
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata per determinazione del suo Presidente o su richiesta di un terzo dei Sindaci della Comunità Montana e - con esclusivo riferimento alla trattazione delle materie indicate dal comma 4 del precedente articolo 3 - su richiesta del Presidente della Comunità Montana. La convocazione dell'Assemblea deve avere luogo, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte, entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, se richiesta da un terzo dei sindaci ed entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, se richiesta dal Presidente della Comunità Montana;
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori. In caso di sua assenza o impedimento a tali adempimenti provvede il Vice Presidente.
3. La richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte di almeno un terzo dei Sindaci della Comunità Montana, per essere considerata valida, deve contenere l'indicazione univoca dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere compresi tra le materie elencate all'art. 16, comma 2, dello Statuto della Comunità Montana.

4. La prima seduta della Assemblea dei Sindaci successiva alla elezione del Presidente della Comunità Montana è convocata da quest'ultimo entro 3 mesi dalla convalida ed è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
5. La convocazione dell'Assemblea dei Sindaci è effettuata con avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, al quale è allegato l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata dei Comuni e della Comunità Montana almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore.
6. Le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci si tengono presso la sede della Comunità Montana delle Alpi del Mare.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Assemblea dei Sindaci sono svolte dal segretario del Comune di cui è Sindaco il Presidente dell'Assemblea nell'ambito dei compiti d'ufficio, senza oneri a carico della Comunità Montana.
8. Il supporto logistico amministrativo necessario per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci viene garantito dagli uffici della Comunità Montana.

Art. 6

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono valide, in prima convocazione, se vi interviene almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione, da fissarsi dopo 24 ore dalla prima, il quorum costitutivo è ridotto ad un terzo dei componenti aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese.
4. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.
6. Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
7. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci, nelle materie di cui al precedente articolo 3, comma 3, sono vincolanti per tutti i Comuni deleganti e per la Comunità Montana.
8. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche.
9. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci assumono la forma di deliberazioni, sono numerate in ordine progressivo e sono pubblicate in apposita sezione dell'Albo pretorio informatico della Comunità Montana delle Alpi del Mare.
10. Copia delle medesime, contestualmente alla pubblicazione, è trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata dei Comuni.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio della Comunità Montana e trasmesso ai Comuni membri.
2. Il presente Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 gg. consecutivi, diventerà esecutivo dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione,

sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione”.

3. Per le modificazioni del presente regolamento si applicano le medesime procedure previste per la sua approvazione.

* * *